

ORDINANZA N. 15 DEL 02 APRILE 2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Chiusura del Cimitero per i giorni 3 - 4 e 5 Aprile 2021 (festività pasquali).

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei D.L. n. 19 e 33 del 2020.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, pubblicato in pari data sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52, sono state dettate misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 a decorrere dalla data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
- Il Ministro della Salute ha sottoscritto l' Ordinanza del 19 Marzo 2021, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021(zona rossa).
- La Regione Campania, con l'ordinanza n. 10 del 21 Marzo 2021, ha disposto la chiusura al pubblico, dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l'accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.

CONSIDERATO che, al fine di evitare il contagio, è opportuno adottare provvedimenti per scongiurare assembramenti e stazionamenti all'interno del Cimitero in occasione della festività religiosa della Pasqua e della Pasquetta.

CONSIDERATO, altresì, che nella zona rossa sono consentiti soltanto gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità e che è necessario autocertificare gli stessi.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

ORDINA

1. La chiusura del Cimitero per i giorni 3 - 4 e 5 Aprile 2021 - (festività pasquali).

RACCOMANDA

- alla cittadinanza di evitare gli spostamenti, considerato che in zona rossa sono consentiti esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità e che è necessario autocertificare gli stessi e che da sabato 3 a lunedì 5 aprile, sarà permesso dalle 5 del mattino alle 22 della sera raggiungere nell'ambito della propria regione una sola abitazione di parenti o amici, una sola volta al giorno, massimo in due e accompagnati da figli minori di 14 anni. Resta in vigore, anche in zona rossa, la possibilità di raggiungere, da soli, persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza, che non abbiano altre persone che possano occuparsene.
- alla cittadinanza, in occasione delle festività pasquali, di evitare assembramenti al chiuso o all'aperto, di evitare pranzi o cene con la presenza di molte persone, soprattutto se non appartenenti al proprio nucleo familiare, di evitare di organizzare gite fuoriporta collettive o con la presenza di molte persone.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Nocera Superiore, la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Nocera Superiore, la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

Del presente atto all'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno.

NOTIFICA

Alla presidenza della Regione Campania

Al Responsabile dell'Area Polizia Locale per gli adempimenti di competenza

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore

Ai Responsabili di Area e/o Servizi Omogenei del Comune di Nocera Superiore

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm. ii..

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.


IL SINDACO

Avv. Giovanni Maria Cuofano

